

R.G. 44971/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE XIV CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – A**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Silvia Giani Presidente

Dott. Idamaria Chieffo Giudice

Dott. Edmondo Tota Giudice relatore

nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 44971/2024 promosso da:

**DA**

-reclamanti-

**CONTRO**

-reclamata-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

*ex art. 669 terdecies c.p.c.*

1.- Società sportiva dilettantistica (quest'ultima di seguito per brevità ‘’), resistenti contumaci nella fase di primo grado, hanno proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza n. 4102/2024 pubblicata il 2.12.2024, che ha accolto il ricorso con cui o la “cessionaria”) aveva chiesto in via cautelare l'adozione di provvedimenti inibitori volti a impedire ai convenuti (i) l'apertura della palestra sita in via (ii) l'utilizzo dei *social networks* riferibili all'azienda ceduta alla ricorrente dalla ] in liquidazione (di seguito ‘’ la “cedente” o “l'alienante”) di cui il era socio, nonché (iii) l'utilizzo del nome “Elite” e di ogni altro riferimento, grafico o

Pagina 1

testuale, che potesse richiamare l'azienda ceduta nonché di (iv) ordinare ai convenuti di astenersi da qualsiasi contatto con clienti attuali e/o passati della medesima azienda.

Nell'atto introduttivo della fase cautelare dolendosi della violazione del patto di non concorrenza sancito dal contratto di trasferimento di azienda stipulato con la nonché della violazione dell'art. 2598 cod. civ., in particolare deduceva:

- di essere una società che si occupa dell'apertura e della gestione di palestre e centri sportivi e di avere acquistato con contratto in data 1.7.2024, l'azienda della costituita dalla *"attività di club sportivo esercitata nei locali (di proprietà di terzi) siti in Milano, (di seguito anche l'"Azienda")*. L'Azienda è composta, oltre che dell'avviamento, dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività suddetta, compresi arredi e attrezzature, descritti nell'allegato "A" al presente atto";
- di avere inviato a tutti gli iscritti alla palestra, subito dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto dell'azienda, una mail informativa circa la prosecuzione dell'attività già svolta dalla cedente e la possibilità di rinnovo dell'abbonamento alle medesime condizioni già in essere;
- che l'art. 9 dell'atto di cessione d'azienda stabiliva espressamente che *"Ai sensi dell'art. 2557 cod. civ., la Parte Venditrice dovrà astenersi, per cinque anni dal presente trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta"*;
- che, a dispetto della previsione contrattuale, il signor – già socio della cedente con una quota di partecipazione pari al 34% nonché responsabile tecnico della palestra iscritto alla – immediatamente dopo la stipula del contratto di cessione di azienda, aveva costituito la ] , avente medesimo oggetto sociale e parzialmente medesima denominazione della cedente
- che l'attività della era esercitata presso i locali condotti in locazione in Milano, distanti solo 451,95 mt. dalla sede dell'azienda ceduta;
- che, nei giorni immediatamente successivi alla cessione, numerosi iscritti alla palestra di già clienti dell'azienda ceduta – avevano chiesto all'amministratrice della società ricorrente informazioni sulla nuova sede della palestra riferendo di avere ricevuto comunicazioni dal circa lo spostamento della stessa ad un diverso indirizzo;

- che il \_\_\_\_\_ si era altresì appropriato dei canali social (*Facebook* e *Instagram*) della società cedente rinominandoli ma mantenendone i contenuti, nonostante l'invito del liquidatore della società cedente a consegnare i codici di accesso;
- che inoltre il \_\_\_\_\_ aveva asportato dalla palestra alcune attrezzature oggetto del contratto di cessione di azienda che erano mai restituite nonostante la richiesta in tal senso del liquidatore della società cedente;
- che con messaggio di posta elettronica certificata del 30.7.2024 la società ricorrente aveva diffidato i convenuti dalla prosecuzione degli atti di concorrenza sleale senza ottenere alcun riscontro.

Con l'ordinanza reclamata, il giudice del primo grado cautelare, ritenuta la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha accolto parzialmente le richieste cautelari di inibendo al signor \_\_\_\_\_ e alla società neocostituita \_\_\_\_\_ partecipata dal \_\_\_\_\_ l'esercizio della nuova palestra nei locali di \_\_\_\_\_ e ha condannato i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

In riferimento alla dedotta violazione del patto di non concorrenza sancito dall'art. 9 del contratto di trasferimento d'azienda tra \_\_\_\_\_ (cedente) e \_\_\_\_\_ (cessionaria), il giudice del primo grado, dopo aver correttamente ricordato che la *ratio* della disciplina dell'art. 2557 c.c., richiamata dal contratto, “è quella di tutelare il cessionario dell'azienda [...] evitando che l'alienante [...] possa riappropriarsi del valore dell'avviamento intraprendendo la medesima attività e vanificando in tal modo la ragione pratica della operata cessione”, ha notato, sulla scia della costante giurisprudenza di legittimità, che siffatta disciplina non riveste carattere di eccezionalità, “in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti” (ex multis Cass. 13762/1991, Cass. 549/1997 Cass. 1643/1998, Cass. 9682/2000, Cass. 27505/2008, 14471/2014). Ha ritenuto pertanto il primo giudice che nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda da parte di una società, il divieto di concorrenza dell'art. 2557 c.c. “possa trovare applicazione anche nei confronti del socio di riferimento (anche non unico) cui è riconducibile l'attività di impresa, allorché sia autonomamente titolare di adeguata conoscenza dei clienti e dell'organizzazione aziendale, sufficiente a consentirgli l'esercizio di concorrenza differenziale nei confronti dell'acquirente”; e ha affermato che nel caso di specie il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 c.c. possa estendersi anche al \_\_\_\_\_ atteso che la cedente \_\_\_\_\_ è una società sportiva dilettantistica “composta da tre soci, nell'ambito della quale il \_\_\_\_\_ deteneva una partecipazione maggioritaria (pari al 34%) e [che], in quanto

*responsabile tecnico iscritto alla F.P.I. [...] si occupava dell'organizzazione e gestione dei corsi ed era quindi a conoscenza della rete commerciale della cedente avendo continuo e diretto contatto con i clienti della palestra e possibilità di accesso ai dati dei medesimi presenti sul gestionale della società”.*

L'ordinanza reclamata ha poi concluso che nel caso in esame, “*la palestra di nuova apertura denominata “[...]” [...] risulta, in concreto, idonea a determinare uno sviamento della clientela rispetto all'azienda ceduta alla ricorrente, tenuto conto della assoluta identità dell'attività svolta dalle due imprese, dell'assonanza tra i nomi dell'azienda ceduta e quella di nuova costituzione e, soprattutto, della loro ubicazione a distanza di poche centinaia di metri l'una dall'altra che non ha di certo ostacolato, ma semmai agevolato il passaggio degli iscritti alla nuova palestra”.*

Il giudice del primo grado ha inoltre osservato che, alla violazione del divieto di cui all'art. 2557 c.c., si è accompagnata nel caso in esame una condotta dei convenuti censurabile sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza professionale evocati dall'art. 2598 n. 3) cod. civ., in quanto l'insieme dei comportamenti posti in essere dal [...] appariva “*preordinato allo scopo di sviare illecitamente la clientela dell'azienda [...] con una operazione di svuotamento dell'azienda trasferita: il [...] infatti, solo pochi giorni dopo il perfezionamento del contratto di cessione di azienda, ha costituito la [...] – denominazione già di per sé evocativa della cessata [...] e, rinominando i canali social (Facebook e Instagram) già utilizzati da quest'ultima, li ha utilizzati per annunciare l'apertura della nuova sede della palestra, a distanza di poche centinaia di metri da quella precedente, e a proporre abbonamenti a condizioni più favorevoli di quelli proposti dalla ricorrente”.*

2.- Con il reclamo il [...] e la [...] hanno chiesto di riformare integralmente l'ordinanza impugnata, di respingere le domande cautelari avanzate con il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla cessionaria [...] e di condannare la ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 4.032,00 versato dalla parte reclamante a titolo di spese processuali.

A fondamento dell'impugnazione, il [...] e la [...] deducono che l'ordinanza reclamata sarebbe viziata sia sotto il profilo della affermata violazione del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 c.c. sia sotto l'aspetto della presa violazione dei principi della correttezza professionale protetti dall'art. 2598 n. 3) c.c..

Quanto alla violazione dell'art. 2557 c.c. i reclamanti deducono che:

(i) la società reclamante ha un oggetto sociale ed esercita un'attività diversa da quella della reclamata e non potrebbe dunque configurarsi un rapporto di concorrenza tra le due società rilevante ai fini della applicazione dell'art. 2557 c.c.;

(ii) l'ordinanza avrebbe inoltre erroneamente esteso il divieto di concorrenza posto dall'art. 2557 c.c. al t considerandolo "socio di maggioranza" della cedente.

Quanto alla violazione dell'art. 2598 c.c. i reclamanti osservano che:

(iii) non esiste alcuna assonanza e quindi alcuna possibilità di confusione tra la denominazione della neocostituita l e quella della cessionaria

(iv) il è titolare (insieme ad un terzo) del marchio " " che è stato perciò escluso espressamente dal contratto di trasferimento d'azienda stipulato tra la cedente e la cessionaria (art. 4 del contratto di cessione d'azienda);

(v) l'espressione , presente tanto nel nome della palestra di , ceduta alla quanto nel nome della l "non ha capacità identificativa, in quanto fa riferimento a una specifica categoria pugilistica, analogamente a quanto avviene in altre pratiche sportive";

(vi) non è ravvisabile una coincidenza tra l'attività svolta dalla l e da in quanto la : "è dedita esclusivamente ad organizzare eventi con corsi di formazione ed attività di training", mentre le attività proposte da presso la palestra di "ruotano interamente attorno al mondo del fitness e nulla hanno a che vedere con la disciplina pugilistica";

(vii) i canali social (Instagram e Facebook) che afferma essere di titolarità della cedente "sono in realtà di proprietà del Signor t , da lui personalmente creati e gestiti", e non sono "profili aziendali" "né può sostenersi che il Signor t li abbia sottratti a " poiché si riferiscono "a gare pugilistiche e all'attività di trainer del Signor t

(viii) non vi è stata alcuna condotta di appropriazione dei beni della F da parte del

(ix) il "non ha attuato alcuna manovra che abbia condotto ad una sistematica (e tantomeno preordinata) sollecitazione e appropriazione dei "clienti" della palestra di t " essendo vero invece che "gli atleti – dilettanti e soprattutto professionisti – formati e allenati dal t sino alla cessione e al suo allontanamento dalla palestra di t hanno autonomamente deciso di seguirlo" nella nuova palestra di t

La  si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata.

All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno illustrato le rispettive difese e il Tribunale si è riservato.

**3.- Il reclamo merita accoglimento per le ragioni che di seguito si passa ad illustrare.**

La decisione del primo grado cautelare può comprendersi nell'affermazione secondo cui, tenuto conto della *ratio* dell'art. 2557 cod. civ. – assicurare cioè che il contratto di trasferimento d'azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente perseguitate dalle parti, consentendo all'acquirente di subentrare nella titolarità di un'azienda corrispondente a quella gestita dall'alienante, caratterizzata da una certa organizzazione e dall'esistenza di determinati rapporti con fornitori, finanziatori e clienti –, il divieto di concorrenza posto da quella disposizione a carico di *“chi aliena l'azienda”*, dovrebbe operare, in ipotesi di trasferimento dell'azienda appartenente ad una società, oltre che nei confronti della società alienante, anche nei confronti del socio *ut singulus*, allorché quest'ultimo, per la posizione di fatto rivestita all'interno dell'impresa, abbia una approfondita conoscenza dei clienti e dell'organizzazione aziendale, sufficiente a consentirgli l'esercizio di una concorrenza differenziale nei confronti dell'acquirente.

L'ordinanza reclamata ha concluso che nel caso di specie quell'obbligo possa estendersi analogicamente anche al  in ragione del fatto che la società cedente è formata da tre soci e che nell'ambito dell'organizzazione sociale, da un lato, il reclamante *“deteneva una partecipazione maggioritaria (pari al 34%)”* e, dall'altro, *“in quanto responsabile tecnico iscritto alla F.P.I. fil / si occupava dell'organizzazione e gestione dei corsi”* ed aveva quindi diretta conoscenza dei (e manteneva contatti continuativi con) i clienti della palestra.

Senonché, costituendosi nel giudizio di reclamo, il  ha dedotto che:

- i tre soci della società cedente  erano titolari di partecipazioni sociali sostanzialmente paritetiche (  con una quota del 34%, il Signor  con una quota del 33% e il Signor  con la quota del 33%) e che il  non possedeva una partecipazione di maggioranza;

- la cessione dell'azienda era stata decisa ed eseguita esclusivamente dal liquidatore sociale, nonché socio della cedente , Signor  e che il  non aveva preso parte al processo decisionale che aveva condotto alla dismissione dell'azienda sociale;

- i soci e amministratori della società cessionaria  sono in parte soggetti correlati ad uno dei soci della società cedente (la Signora  in quanto moglie del socio della società cedente  Signor  e la Signora  in quanto moglie del

Signor , a sua volta contitolare dello studio legale di cui è uno dei soci) e in parte sono collaboratori della società cedente ( e i con il ruolo di allenatori nella palestra di ).

Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla reclamata

Va premesso che il Collegio condivide senz'altro la ricostruzione operata dal giudice del primo grado circa il fondamento della disposizione dell'art. 2557 c.c. così come condivide senz'altro la possibilità di una sua applicazione analogica nei "casi simili" a quelli direttamente contemplati dalla disposizione in esame: l'inizio, da parte dell'alienante, di un'impresa concorrente con quella esercitata dall'acquirente – si trova scritto tradizionalmente nella letteratura specialistica e nella giurisprudenza – è, infatti, suscettibile di impedire che l'acquirente goda di quella organizzazione e di quei rapporti con i clienti, con i fornitori e con i finanziatori che lo avevano indotto a comprare l'azienda e a pagare un corrispettivo per il valore economico dell'avviamento, frustrando l'effetto traslativo del contratto di alienazione e l'integrità dell'attribuzione compiuta dall'alienante; ciò a causa della particolare pericolosità della concorrenza dell'alienante, che, da un lato, può godere di relazioni personali con clienti e fornitori tali da consentirgli di esercitare su questi una particolare capacità attrattiva; dall'altro, è normalmente a conoscenza dei punti di forza e di debolezza dell'azienda alienata e può grazie a tale conoscenza portare attacchi particolarmente nocivi all'avviamento aziendale. Ciò spiega perché, in un ordinamento che annovera la libertà di concorrenza tra i principi fondamentali in materia economica, la legge vietì, a favore dell'acquirente, quella speciale concorrenza – diversa dalla concorrenza di qualsiasi terzo indifferenziato – che potrebbe esercitare l'alienante. E spiega altresì l'affermazione tradizionale secondo cui l'obbligo di non concorrenza posto in capo all'alienante altro non è che una manifestazione saliente dell'obbligazione contrattuale di trasmettere all'acquirente l'azienda con il suo specifico avviamento e di assicurargliene la possibilità di pieno e indisturbato godimento; nonché l'opinione, ormai generalmente accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di non concorrenza deve farsi risalire al principio generale per cui i contratti – nella specie il contratto di cessione d'azienda – devono essere interpretati ed eseguiti secondo buona fede.

Senonché proprio il fondamento contrattuale riconosciuto all'obbligo di non concorrenza contemplato dall'art. 2557 c.c. impone di interrogarsi sulla sua esatta portata soggettiva: nell'evenienza del trasferimento dell'azienda appartenente ad una società, infatti, si tratta di verificare se l'obbligazione di astenersi dall'iniziare una nuova impresa, assunta dalla società alienante secondo le regole di funzionamento e i processi decisionali propri di ciascun tipo sociale, possa proiettarsi e a quali condizioni nella sfera giuridica di soggetti ulteriori e distinti (i soci appunto) che al contratto non

hanno formalmente preso parte. Di qui la radicale differenza tra l'ipotesi in esame e quella, affrontata ripetutamente e positivamente risolta dalla giurisprudenza, della applicazione analogica del divieto di concorrenza nei riguardi del socio imprenditore che trasferisce ad un terzo – prendendo parte al negozio traslativo e volendone gli effetti – la sua partecipazione, totalitaria o di maggioranza, nella società con effetti economicamente equivalenti alla cessione d'azienda. Onde, la necessità, che viene in rilievo nell'ipotesi di alienazione dell'azienda sociale (e non invece nel caso della cessione di partecipazioni sociali), di coordinare l'applicazione dell'obbligo di non concorrenza, per un verso, con il principio generale della relatività degli effetti contrattuali (art. 1372 cod. civ.), il quale esclude che dal contratto possano nascere obbligazioni a carico di terzi estranei, e, per altro verso, con la regola secondo cui il socio è tenuto soltanto ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale (art. 2253 cod. civ.) e non può essere obbligato *durante societate* ad effettuare altre prestazioni, in aggiunta al conferimento, con una deliberazione presa a maggioranza o comunque con una modifica del contratto sociale che prescinda dal suo consenso.

Nel caso di alienazione dell'azienda sociale non è peraltro sufficiente arrestarsi alla considerazione delle insidie della concorrenza differenziale portata dal socio imprenditore: se tale dato fosse di per sé sufficiente a vincolare il socio all'obbligo di non concorrenza assunto dalla società alienante si dovrebbe, invero, concludere che vanno parimenti sottoposti al divieto sancito dall'art. 2557 c.c., in forza dell'analogia, anche gli amministratori e tutti i dipendenti della società che dispongano di informazioni approfondite sui clienti, sui fornitori e più in generale sull'organizzazione aziendale, il che appare manifestamente eccessivo. Né sembra decisivo il rilievo secondo cui, diversamente dai dipendenti e dagli amministratori, tutti i soci beneficiano in termini oggettivi dell'operazione di cessione dell'azienda: e infatti la sostituzione che si verifica nel patrimonio sociale tra l'azienda ceduta e il corrispettivo versato dall'acquirente per il suo acquisto, proprio perché si realizza secondo regole e processi deliberativi di tipo collettivo ed è destinata ad incidere sul patrimonio sociale, anch'esso governato da quelle stesse regole e processi deliberativi, vale a fondare l'obbligo di non concorrenza esclusivamente in capo alla società, cioè in capo alla collettività organizzata dei soci, quale titolare di un patrimonio autonomo destinato ad un'iniziativa economica, appunto, collettiva, ma non può giustificare l'imposizione di obbligazioni supplementari in capo ai soci *uti singuli*.

Per altro verso, non può non suonare eccentrica una regola – quella dell'obbligo di non concorrenza – destinata a operare nei riguardi di *“chi aliena l'azienda”* e fondata sull'esecuzione di *“buona fede”* del contratto di trasferimento, ma suscettibile di essere invocata in ipotesi anche nei confronti di un soggetto rimasto completamente estraneo alla decisione di concludere il contratto e alla determinazione delle sue condizioni.

Il rispetto del principio di relatività degli effetti contrattuali ed il divieto di imporre ai soci sacrifici ulteriori rispetto al conferimento, non prevedibili al momento dell'ingresso in società, richiedono pertanto, ad avviso del Tribunale, che l'identificazione del "soggetto alienante" in senso sostanziale, gravato dal divieto di concorrenza, debba basarsi sul "consenso" prestato dal singolo socio all'operazione di cessione: "consenso" che sarà normalmente ravvisabile in capo al socio o ai soci che detengono il controllo della società, dato che la vendita dell'azienda sociale non può che realizzarsi, nelle società di capitali, con l'approvazione, assembleare o extra-assembleare, di coloro che, rappresentando la maggioranza del capitale sociale, dispongono dei voti necessari per nominare gli amministratori e hanno il potere di influenzare concretamente la gestione strategica dell'impresa. Mentre in nessun caso il socio dissenziente o comunque rimasto estraneo alla definizione delle condizioni dell'operazione di dismissione dell'azienda può essere vincolato ad un obbligo di non concorrenza imposto dagli altri soci che, a maggioranza, abbiano deciso l'operazione.

Il bilanciamento tra l'interesse dell'acquirente alla salvaguardia dell'avviamento dell'azienda e quello dei soci della società alienante a non essere vincolati *uti singuli* ad obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti nel contratto sociale deve pertanto essere realizzato, ad avviso del Tribunale, muovendo dal rilievo che, in base al principio di buona fede, possono considerarsi sottoposti all'obbligo di non concorrenza assunto dalla società esclusivamente i soci che (i) abbiano deciso, autorizzato o comunque in qualsiasi forma prestato la loro adesione alle condizioni dell'operazione di cessione, assumendo la qualità di parti in senso sostanziale del contratto, e che (ii) per la posizione rivestita nell'organizzazione aziendale siano concretamente in grado di esercitare una concorrenza differenziale.

Ora, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale risulta che: *a)* l'assemblea straordinaria della cedente deliberò lo scioglimento e la messa in liquidazione della società il 2 maggio 2024 con il voto favorevole dei soci [REDACTED] e [REDACTED] titolari di un numero di quote complessivamente pari al 66% del capitale; *b)* che il socio [REDACTED] titolare del residuo 34%, comunicò via email il 30 aprile 2024 la volontà di non partecipare all'assemblea del 2 maggio (cfr. doc. 19° e 19b di parte reclamata); *c)* il 2 luglio 2024 il liquidatore sociale (nonché socio) della [REDACTED] stipulò il contratto di cessione dell'azienda con la Sig.ra [REDACTED] in qualità di presidente del CdA della cessionaria [REDACTED]; *d)* [REDACTED], cessionaria dell'azienda, è partecipata dalla Signora [REDACTED], coniuge del socio della cedente [REDACTED], Signor [REDACTED].

Alla stregua di questi elementi e nei limiti del giudizio sommario che caratterizza la fase cautelare può dunque desumersi che molto verosimilmente l'operazione di cessione dell'azienda della [REDACTED]

in favore della [REDACTED] fu voluta e approvata da una maggioranza formata dai soci Vannini (che nel

ruolo di liquidatore concluse il contratto di compravendita) e \_\_\_\_\_ (coniuge di uno dei soci della cessionaria). Dagli atti del procedimento cautelare non risulta invece alcuna manifestazione di approvazione (assembleare o extra-assembleare) dell'operazione da parte dell'altro socio – il \_\_\_\_\_ – odierno reclamante. E tanto basta, ad avviso del Collegio, per escludere che nei confronti del \_\_\_\_\_ la cessionaria \_\_\_\_\_ possa invocare un divieto di concorrenza nei termini prefigurati dall'art. 2557 cod. civ..

Negata l'operatività dell'obbligo di non competizione nei confronti del socio rimasto estraneo alla determinazione delle condizioni relative alla cessione dell'azienda sociale, l'ordinanza reclamata va senz'altro revocata, atteso che non può essere precluso al \_\_\_\_\_ – come non può essere impedito a qualunque altro terzo – di iniziare un'attività d'impresa in concorrenza con la cessionaria \_\_\_\_\_, anche se la nuova iniziativa è insediata a poche centinaia di metri distanza dall'azienda ceduta; né può essergli vietato di contattare i clienti della cedente \_\_\_\_\_ (i cui contratti sono stati ceduti a \_\_\_\_\_) per convincerli ad iscriversi ai corsi organizzati dalla nuova palestra aperta con la società \_\_\_\_\_.

**4.- Il diritto del \_\_\_\_\_ di svolgere, come qualsiasi terzo, attività in concorrenza con la cessionaria \_\_\_\_\_, attraendone la clientela mercé l'offerta dei medesimi servizi (o di servizi succedanei) a condizioni più appetibili, non può peraltro esercitarsi compiendo atti diretti a creare confusione con l'attività del concorrente (art. 2598 n. 1 cod. civ.) o secondo modalità contrarie ai principi della correttezza professionale (art. 2598 n. 3 cod. civ.): la circostanza che il socio estraneo alla deliberazione dell'operazione di cessione dell'azienda sociale resti fuori dal perimetro soggettivo di applicazione del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 cod. civ., non toglie, infatti, che il socio, al pari di qualsiasi terzo indifferenziato, sia tenuto al rispetto delle regole di correttezza nell'esercizio di un'attività concorrenziale.**

La cessionaria \_\_\_\_\_ si duole della circostanza che il \_\_\_\_\_ ponendo in essere condotte confusorie, abbia indotto nei clienti della \_\_\_\_\_ (i.e. i clienti dell'azienda ceduta) l'errato convincimento che il club sportivo esercitato nei locali di Corso di Porta Vittoria n. 56 (i.e. l'azienda ceduta) si fosse “trasferito” in via Corridoni 5, sede della nuova palestra aperta dalla “Pugilistica Elite (pp.8-9 del ricorso e pp. 13-15 della memoria di costituzione \_\_\_\_\_).

Le condotte confusorie censurate dalla \_\_\_\_\_ si sarebbero consumate sia attraverso l'utilizzo dell'indicazione “I \_\_\_\_\_” nel nome (“I \_\_\_\_\_”) della nuova palestra di \_\_\_\_\_ sia attraverso l'uso del marchio “I \_\_\_\_\_”, l'uno e l'altro evocativi della denominazione sociale della società cedente (“I \_\_\_\_\_”), sia, soprattutto, attraverso l'appropriazione dei *social networks* della cedente e la pubblicazione di messaggi rivolti alla clientela della medesima

cedente con cui si lasciava intendere che la palestra di (i.e. l'azienda ceduta) si era, appunto, ricollocata nella nuova sede di ; “mediante l'utilizzo dei canali social, mai trasferiti alla reclamata”, sostiene ; “la società reclamante - per il tramite dell'immagine del proprio socio ed amministratore, Sig. - provvedeva a pubblicare post e video, evidentemente volti a convincere, a causa del linguaggio utilizzato, il proprio seguito - costituito da iscritti alla palestra di corso 1 - che la neonata attività rappresentava una “riapertura” ed una “continuazione” di quanto precedentemente svolto nei locali dell'attività ceduta” (p. 5 della memoria di costituzione ).

Il giudice del primo grado cautelare, recependo la prospettazione unilaterale di nella contumacia degli odierni reclamanti, ha affermato che la condotta del è rimproverabile sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza professionale, in quanto l'insieme dei comportamenti posti in essere dal reclamante si configurava come “una operazione di svuotamento dell'azienda trasferita: il , infatti, solo pochi giorni dopo il perfezionamento del contratto di cessione di azienda, ha costituito la - denominazione già di per sé evocativa della cessata , rinominando i canali social (Facebook e Instagram) già utilizzati da quest'ultima, li ha utilizzati per annunciare l'apertura della nuova sede della palestra, a distanza di poche centinaia di metri da quella precedente, e a proporre abbonamenti a condizioni più favorevoli di quelli proposti dalla ricorrente”.

Senonché non soltanto è pacifco che la ricorrente non possa vantare alcun titolo sui nomi ed “I ” (cfr. art. 4 del contratto di cessione d'azienda ove si precisa che “non è oggetto di cessione il marchio figurativo “Elite Boxing” registrato in Italia in data 17 luglio 2021, al n. 302021000130358”) né di fatto li abbia mai usati, ma è stato altresì provato nel giudizio di reclamo che il marchio “ ” appartiene (per la quota di ½) al Sig. (cfr. doc. 2 fascicolo reclamanti): con la conseguenza che, da un lato, il reclamante può legittimamente sfruttare il relativo segno sul mercato e nei confronti del pubblico dei consumatori, senza che possa essergli rimproverato un uso confusorio delle parole che lo compongono, e, dall'altro, che egli può in principio vietare ai terzi di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegnna e nome a dominio di un sito [...] o altro segno distintivo un segno uguale o simile [...]” (art. 22 c.p.i.).

Si deve aggiungere che il reclamante ha negato di essersi appropriato dei social networks della cedente ed ha affermato che “i canali social che controparte afferma essere di titolarità della Cedente EBC [ ] sono in realtà di proprietà del Signor da lui personalmente creati e gestiti. Non si tratta di “profili aziendali” né può sostenersi che il Signor li abbia sottratti a . I contenuti dei canali si riferiscono a gare pugilistiche e all'attività

*di trainer del Signor [REDACTED] rinomato e apprezzato*” (p. 28 del reclamo). Il reclamante ha inoltre dedotto che “non c’è mai stato alcun profilo social di titolarità di [REDACTED] Il Signor [REDACTED] ha aperto canali Instagram e Facebook di sua esclusiva proprietà, utilizzati per promuovere sé stesso, la sua attività e l’attività pugilistica agonistica” e ha affermato che a seguito del trasferimento dell’azienda, “lo stesso [REDACTED] ha provveduto a rendere tali profili non più riconducibili a [REDACTED] e alla ceduta Azienda” (p. 29 del reclamo).

A fronte delle allegazioni del reclamante, e sempre alla stregua della valutazione sommaria dei fatti che caratterizza questo giudizio, va osservato che [REDACTED] non ha fornito alcun elemento che permetta di ricondurre con qualche verosimiglianza i profili Instagram e Facebook utilizzati dal [REDACTED] alla titolarità della società cedente. Escluso, allo stato e salvi gli approfondimenti che saranno svolti nell’eventuale giudizio di merito, che possa parlarsi di un utilizzo abusivo dei profili *social* per raggiungere i clienti della cedente [REDACTED], si tratta allora di valutare se i messaggi pubblicati dal reclamante siano dotati di un’effettiva attitudine confusoria. [REDACTED] lamenta (p. 7 della memoria di costituzione) che debba annettersi particolare idoneità decettiva ai seguenti messaggi:

- “non vediamo l’ora di accogliervi in questo nuovo spazio [...] portando avanti la nostra palestra come palestra vincente” (cfr. doc. 17 fascicolo reclamata);
- “lunedì 19 agosto [...] riprenderemo gli allenamenti. I [REDACTED]” (cfr. doc. 22 fascicolo reclamata);
- “nuova sede in apertura presto ci sarà una campagna abbonamenti” (cfr. doc. 23 fascicolo reclamata);
- “da lunedì 2 settembre riprenderanno tutti i giorni i seguenti corsi” (cfr. doc. 24 fascicolo reclamata e doc. 25 “New Season Vi aspettiamo in [REDACTED]”);
- “lunedì 16 settembre alle ore 17:00 ripartiranno i corsi di pugilato e kick boxing per i nostri piccoli atleti. Non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione” (cfr. doc. 30 fascicolo reclamata);
- “da domani, l’Elite riprenderà tutti i corsi pomeridiani” (cfr. doc. 32 fascicolo reclamata).

E però un esame complessivo dei messaggi diffusi sui *social networks* del [REDACTED] attesta, ad una valutazione sommaria quale è quella del presente procedimento cautelare, che le doglianze della [REDACTED] sono infondate. Basta osservare che in nessuno dei suddetti messaggi compare il nome della società cedente “[REDACTED]”. In tutti compare solo il marchio “[REDACTED]” (doc. 17 e 23) o il nome “[REDACTED]” (doc. 22, 24 e 25), che come si è notato poc’anzi, in difetto di un titolo in capo a [REDACTED] e alla stessa cedente [REDACTED], sono senz’altro utilizzabili nei confronti

del pubblico dal senza che possa predicarsene un uso decettivo. E così, ad esempio, nessuna slealtà è ravvisabile nel messaggio sub doc. 17 che sotto il logo “I” recita: “*Un’enorme grazie alla famiglia @apot1928 ed ai miei cari amici, i fratelli per il loro prezioso supporto nella realizzazione della nuova palestra pugilistica. Oggi grazie al loro aiuto abbiamo montato il ring; gabriele ha fatto un passo avanti significativo nel realizzare questo progetto ambizioso. Non vediamo l’ora di accogliervi tutti in questo nuovo spazio dedicato alla passione per la boxe e tutti gli sport da combattimento portando avanti la nostra palestra come palestra vincente!*”. Né può predicarsi la scorrettezza del messaggio sub doc. 22 che sotto il logo “” recita: “*Lunedì 19 agosto, ore 18.00, Agonisti, riprenderemo gli allenamenti. 1 Nuova Sede*”; ovvero del messaggio sub doc. 23 che sotto il logo “” contiene l’indicazione: “*nuova sede in apertura presto ci sarà una campagna abbonamenti*”; o, ancora, del messaggio sub doc. 25 “*New Season Vi aspettiamo in via C*”, e così via.

Sembra d’altro canto al Tribunale che, anche per il contesto in cui sono inserite, le espressioni “riprenderanno i corsi”, “riprenderanno gli allenamenti”, “ripartiranno i corsi”, “nuova sede”, “nuovo spazio” non contengono alcuna allusione alla cessazione dell’attività del club di o al suo trasferimento in ‘’, ma fanno esclusivamente riferimento, per le date a cui risalgono i messaggi, ad una ripresa dell’attività sportiva nella nuova palestra fondata dal dopo la pausa estiva. Lo stesso messaggio video del ‘’ sub doc. 33, particolarmente enfatizzato dalla ricorrente, appare inidoneo a suscitare qualunque tipo di confusione tra la nuova iniziativa imprenditoriale dei reclamanti e l’attività della cessionaria ] o quella della società cedente ed è semmai volta a chiarire al pubblico che l’istruttore di pugilato, ] non esercita più la sua attività in ] (“*Ciao ragazzi da domani l’Elite riprenderà tutti i corsi pomeridiani ma soprattutto quelli dei bambini alle cinque del pomeriggio per cui vi aspettiamo e non andate in perché non sono più lì, sono in sotto il parcheggio multipiano; per cui vi aspetto; mi raccomando venite in tanti e approfittatene perché c’è la promo sull’abbonamento annuale fino al 20. Ciao ragazzi!*”).

In altri termini i messaggi pubblicati dal non confermano in alcun modo nel loro complesso o in singoli passaggi l’esistenza di un effetto confusorio nell’attività promozionale dei reclamanti e tanto meno giustificano l’impressione di una manovra decettiva. L’unico indizio favorevole alla tesi della ricorrente appare in definitiva la email dell’8.9.2024 indirizzata alla ] con la quale una cliente, tale Sig.ra ] scriveva: “*mi scusi a me [è] arrivata la mail che la palestra si è trasferita in via corridoni. Voi chi siete e come mai avete il mio contatto in quanto non conosco la società*” (doc. 31 fascicolo reclamata). Si tratta tuttavia di un elemento probatorio

insufficiente da solo a far ritenere che il \_\_\_\_\_ abbia effettivamente contattato in modo più o meno sistematico i clienti della cedente \_\_\_\_\_ diffondendo l'erroneo convincimento che la palestra della \_\_\_\_\_ era chiusa o si era trasferita in un altro luogo.

In conclusione, il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ è fondato e l'ordinanza reclamata deve essere revocata. Deve inoltre essere disposta la restituzione in favore dei reclamanti della somma di 4.032,00 euro pagata il 10.12.2024 alla \_\_\_\_\_ per le spese processuali del primo grado cautelare liquidate in favore della medesima \_\_\_\_\_.

Le spese della fase di reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

- 1) accoglie il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza n. 4102/2024 pubblicata il 2.12.2024 e per l'effetto ne dispone la revoca;
- 2) condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento in favore da \_\_\_\_\_ delle spese processuali che liquida in complessivi €5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
- 3) dispone la restituzione a carico della KBF dell'importo di €4.032,00 versato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Quattordicesima Sezione Civile, in data 30 gennaio 2025.

Il Giudice estensore

*Dott. Edmondo Tota*

Il Presidente

*Dott.ssa Silvia Giani*